



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1425

Prot. n. Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica della deliberazione n. 2157 di data 17 settembre 2010 concernente "Disposizioni in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione per uso agronomico ai sensi dell'articolo 5 del DM n. 5396 del 27 novembre 2008 modificato dal DM n. 7407 del 4 agosto 2010."

Il giorno **19 Agosto 2016** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI

Assenti:

ASSESSORE

MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2157 di data 17 settembre 2010 e successive modificazioni inerente disposizioni in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione per uso agronomico ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 5396 del 27 novembre 2008 modificato dal D.M. n. 7407 del 4 agosto 2010 si prevede la possibilità di un utilizzo agronomico dei sottoprodotti della vinificazione;

è opportuno rivedere, sulla base dell'esperienza acquisita, le modalità di comunicazioni relative all'utilizzo agronomico dei raspi in quanto non presentano alcun rischio di utilizzo per la produzione di alcool;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che ha incorporato le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico Ocm);
- visto l'allegato XV ter del predetto regolamento (CE) n. 491/2009, sezione D "Sottoprodotti", che stabilisce gli obblighi a cui si devono attenere gli operatori del settore al fine di eliminare detti prodotti, allo scopo che gli stessi non siano oggetto di ulteriori fermentazioni o altri utilizzi impropri;
- visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all'O.C.M. del mercato vitivinicolo;
- visto in particolare l'articolo 22 regolamento (CE) n. 555/2008 che prevede che i produttori sono tenuti a ritirare i sottoprodotti sotto "supervisione" e nel rispetto della normativa comunitaria ed in particolare di quella in materia ambientale;
- visto il Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) n. 1234/07 del Consiglio;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 4420 di data 27 aprile 1990 inerente “Art. 80 del testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente degli inquinamenti. Uso agronomico dei rifiuti e dei fanghi”;
- vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (O.C.M.) del vino, la quale agli articoli 9 e 14 demanda alle regioni ed alle province autonome la competenza di stabilire il periodo vendemmiale, delle fermentazioni e delle rifermentazioni;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2157 di data 17 settembre 2010 inerente

“Disposizioni in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione per uso agronomico ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 5396 del 27 novembre 2008 modificato dal D.M. n. 7407 del 4 agosto 2010.”;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1807 di data 27 agosto 2012 inerente “Modifica della deliberazione n. 2157 di data 17 settembre 2010 concernente Disposizioni in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione per uso agronomico ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 5396 del 27 novembre 2008 modificato dal D.M. n. 7407 del 4 agosto 2010” ;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1538 di data 4 settembre 2014 inerente “Modifica della deliberazione n. 2157 di data 17 settembre 2010 concernente "Disposizioni in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione per uso agronomico ai sensi dell'articolo 5 del DM n. 5396 del 27 novembre 2008 modificato dal DM n. 7407 del 4 agosto 2010”;
- considerata l’opportunità di rivedere, sulla base dell’esperienza acquisita, le modalità di gestione dei raspi in frazione separata dalle vinacce e quindi di aggiungere all’ultimo paragrafo dell’Allegato A) della deliberazione n. 2157 di data 17 settembre 2010 e ss.mm., il seguente punto: “Per quanto riguarda l’utilizzo agronomico dei raspi, la dispersione è soggetta ad una comunicazione preventiva nella quale il produttore comunica che intende avvalersi di tale forma di utilizzo ed una comunicazione finale, da presentare entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve da cui i raspi sono stati ottenuti, nella quale indicare i quantitativi di raspi utilizzati ai fini agronomici, le particelle fondiarie sulle quale è stata effettuata la dispersione e la relativa superficie. Entrambe le comunicazioni vanno presentate al servizio competente in materia di agricoltura della P.A.T.”;
- ritenuto di riapprovare l’Allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento al fine di rendere maggiormente comprensibile il testo;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la propria deliberazione n. 2157 di data 17 settembre 2010, come da ultimo modificata, con la deliberazione n. 1538 di data 4 settembre 2014, nel senso di sostituire l’Allegato A), quale sua parte integrante e sostanziale dal titolo “Disposizioni in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione ai fini agronomici (rif. articolo 5 del DM n. 5396 del 27 novembre 2008 modificato dal DM n. 7407 del 4 agosto 2010)” - con l’Allegato A, avente il medesimo titolo, della presente deliberazione;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A)

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

LA DIRIGENTE

Patrizia Gentile

ALLEGATO A)

Disposizioni in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione ai fini agronomici (rif. articolo 5 del DM n. 5396 del 27 novembre 2008 modificato dal DM n. 7407 del 4 agosto 2010).

Ai fini esclusivi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del DM 27 novembre 2008 modificato dal DM. n. 7407 del 4 agosto 2010 si intende per:

1. "produttore": qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione da essa ottenuti o acquistati;
2. "sottoprodotti": le vinacce vergini (comprendenti bucce, vinaccioli e raspi anche in frazione separate) e le fecce, provenienti esclusivamente dai processi di vinificazione;
3. "uso agronomico dei sottoprodotti": la dispersione dei sottoprodotti sul terreno agricolo e loro eventuale interrimento;
4. "dispersione": lo spargimento sul terreno agricolo del sottoprodotto tal quale o la maturazione in cumuli secondo le buone pratiche agricole.

L'uso agronomico dei sottoprodotti da parte del produttore o di soggetto diverso dal produttore avviene nel rispetto delle seguenti disposizioni :

- a) l'utilizzo dei sottoprodotti è ammesso nel limite massimo di 3 t/ha per ettaro di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale del soggetto che effettua il riutilizzo;
- b) è vietata la dispersione dei sottoprodotti nei seguenti casi:
 - entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- c) le operazioni di dispersione devono concludersi:
 - entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale per le vinacce; fanno eccezione le vinacce ottenute dalla produzione di vini per i quali il periodo delle fermentazioni può protrarsi oltre il 31 dicembre (Vino Santo, passiti, vendemmie tardive, vini a macerazioni prolungate), in tal caso le operazioni di dispersione devono concludersi entro 30 giorni dalla data di separazione della vinaccia (svinatura);
 - entro 30 giorni dalla data del loro ottenimento per le fecce;
- d) per ogni altro adempimento si rimanda al DM n. 5396 del 27 novembre 2008 modificato dal DM. n. 7407 del 4 agosto 2010.

L'attività di controllo sulla corretta esecuzione delle operazioni di utilizzo agronomico dei sottoprodotti della vinificazione è svolta dal Servizio competente in materia di agricoltura della Provincia Autonoma di Trento. Il controllo garantisce il rispetto dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 555/2008.

A tal fine, copia della comunicazione di cui all'art. 5, comma 5 del Decreto ministeriale 27 novembre 2008 è inviata, da parte dei produttori, anche al servizio competente della Provincia Autonoma di Trento.

Per quanto riguarda l'utilizzo agronomico dei raspi, la dispersione è soggetta ad una comunicazione preventiva nella quale il produttore comunica che intende avvalersi di tale forma di utilizzo ed una comunicazione finale, da presentare entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve da cui i raspi sono stati ottenuti, nella quale indicare i quantitativi di raspi utilizzati ai fini agronomici, le particelle fondiarie sulle quale è stata effettuata la dispersione e la relativa superficie. Entrambe le comunicazioni vanno presentate al servizio competente in materia di agricoltura della P.A.T.